



(c.f. \_\_\_\_\_), in persona del  
liquidatore *p.t.*

(indirizzo pec estratto da Registro Imprese:  
\_\_\_\_\_ )

**resistente contumace**

il Tribunale,

udita la relazione del Giudice relatore;

### **OSSERVA**

Con ricorso depositato il 23.2.2024 **Fondazione E.N.A.S.A.R.C.O.**, ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della \_\_\_\_\_.

La ricorrente ha dedotto nel contesto:

il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 12.05.2022 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2847/2022 (R.G. 13516/2022) in favore della Fondazione Enasarco ed in danno di \_\_\_\_\_ per la somma di euro 80.078,23 oltre rivalutazione, interessi e spese legali liquidate in complessivi euro 2.135,00 oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato (cfr. doc. 1 all. al ricorso);

- il decreto ingiuntivo di cui sopra, munito di formula esecutiva il 17.05.2022, veniva notificato alla società debitrice in data 18.05.2022;
- stante la mancata proposizione di opposizione, il giorno 6.07.2022 veniva emesso il decreto di definitiva esecutorietà;
- la società debitrice non provvedeva al saldo di quanto dovuto;
- il pignoramento mobiliare effettuato il 22.05.2023 presso la "*sede legale*" della \_\_\_\_\_ aveva esito negativo (cfr. doc. 2 all. al ricorso);
- l'Agenzia delle Entrate – in riscontro alla richiesta ex art. 492 bis c.p.c. – con comunicazione del 12.04.2023 dichiarava che "*negli ultimi due anni non risultano*



*percepiti redditi ne rapporti finanziari”* (cfr. doc. 3 all. al ricorso);

Pertanto, ritenendo sussistere il requisito oggettivo dell'insolvenza della debitrice, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con la conseguente declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico di

Sebbene la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia stata ritualmente eseguita a mezzo pec dalla cancelleria, la resistente non si è costituita.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene non sussista la propria competenza per territorio.

Ed invero, ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, *Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.*

Il successivo comma 3 prevede poi che *Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: [...] per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*

L'art. 27 del codice della crisi di impresa, dunque, ha abbandonato l'espressione “sede principale dell'impresa” che era contemplata all'art. 9 l. fall., per fare uso di una formula più ampia, finendo per adottare il criterio comprensivo di «*centro degli interessi principali del debitore*» che richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Del resto l'acronimo COMI di cui alla definizione prevista dall'art. 2 del CCII riprende la nozione in lingua inglese («*Centre Of Main Interests of the debtor*») contenuta nel predetto Regolamento

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le due espressioni - “*sede principale dell'impresa*” di cui alla disciplina previgente e “*centro degli interessi principali del debitore*” del codice della crisi –non appaiono differire nella sostanza, laddove si pensi



che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre identificato la sede principale dell'impresa con quella in cui essa svolge la propria attività amministrativa, direttiva, organizzativa, laddove il Regolamento per il COMI fa appunto riferimento alla sede amministrativa dell'impresa.

Da quanto precede, pare possa affermarsi l'esistenza di una continuità in parte qua della disciplina contenuta nella legge fallimentare e poi nel codice della crisi.

Le differenze tra le normative, tuttavia, esistono ed investono due profili:

- a) il primo, che la nuova nozione del **COMI** è ora riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori, soggetti alle «*procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*», disciplinate anch'esse dal CCII;
- b) il secondo, per l'esistenza di **presunzioni** relative all'individuazione del **COMI** contenute ora al terzo comma dell'art. 27 del CCII, con estensione diversa rispetto a quanto previsto dal Regolamento 2015/848.

Come correttamente sostenuto da alcuni interpreti, il confronto tra legge fallimentare ed il CCII - avendo riguardo alla derivazione comunitaria di tal ultima disciplina - evidenzia allora delle differenze nell'individuazione del criterio di collegamento rilevante ai fini della competenza per l'apertura (e per lo svolgimento) delle «*procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*» previste dal Codice.

Più precisamente:

- nel Regolamento operano presunzioni di competenza ancorate ad un unico criterio di collegamento: la sede legale per le società e le persone giuridiche, la sede principale di attività per le persone fisiche esercenti attività imprenditoriale o professionale, la residenza abituale per le altre persone fisiche;
- sempre nel Regolamento rispetto a tali presunzioni, come visto differenziate per tipologia di debitori ma uniche per ciascuna delle indicate categorie, è prevista la possibilità di prova contraria riferita al **COMI** come «*luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*»;



- viceversa nel Codice della Crisi le presunzioni previste, comunque differenziate in relazione ad analoghe tipologie di debitore, fanno riferimento ad una *pluralità* di criteri di collegamento (per le persone giuridiche e gli enti, la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale o, se sconosciuta, il luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante; per le persone fisiche esercenti attività di impresa, la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale; per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, il luogo di residenza o domicilio, o, se sconosciuti, l'ultima dimora nota, o, in mancanza, il luogo di nascita se in Italia, o, in ultima battuta, il Tribunale di Roma);
- la Relazione al Codice indica, «*in una prospettiva di semplificazione*», che le presunzioni dell'art. 27 sono «*assolute*».

Ebbene, va in primis sottolineato che la qualificazione della natura della presunzione così operata, pur espressione dell'intenzione apparente del legislatore, non può ritenersi vincolante in sede interpretativa.

D'altro canto tale qualificazione appare contrastare con la pluralità dei criteri di collegamento dettati dall'art. 27, co. 3 ut supra oltre che – ove condivisa – idonea ad annullare l'ambito applicativo della definizione stessa del **COMI** di cui all'art. 2 come «*luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi*» ovvero il luogo ove l'imprenditore organizza e dirige l'attività commerciale.

La conclusione che precede, di attribuire valenza di presunzione assoluta ai criteri dettati dall'art. 27 e così di mettere in non cale la regola di cui all'art. 2, sarebbe inoltre in aperto contrasto con l'art. 2, comma 1°, lett. f) della l. n. 155/2017 che, nel delegare l'adozione del codice della crisi, espressamente disponeva di «*recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di 'centro degli interessi principali del debitore definita dall'ordinamento dell'Unione europea*».

Ritiene il Tribunale, quindi, che in definitiva quelle previste dall'art. 27, co. 3, CCII siano in realtà presunzioni relative, vincibili con prova contraria con riferimento al concetto di COMI dettato dall'art. 2, co. 1, lett. m) del codice.

Coerente con la superiore ricostruzione, del resto, si pone la giurisprudenza di



legittimità che dà rilievo al carattere fittizio dello spostamento della sede legale della società rispetto all'individuazione del COMI, come declinato dal Regolamento n. 2015/848 e ripreso dall'art. 2 CCII, laddove precisa – pur con riferimento ad una vicenda di trasferimento transfrontaliero sotto l'egida della legge fallimentare e, tuttavia, con riguardo alla nozione di centro d'interessi poi fatta propria dal legislatore nazionale - che *“Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 - da applicarsi, ai sensi dell'art. 84 del medesimo regolamento, a procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017 - sussiste la giurisdizione italiana su una domanda di fallimento proposta nei confronti di una società italiana che abbia trasferito in altro Stato membro la propria sede legale prima della dichiarazione di fallimento, qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata alcuna attività economica e non sia stato spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa, dovendosi in tal caso ritenere, in ragione del carattere fittizio del trasferimento, che il centro degli interessi principali («COMI») del debitore, ossia il luogo in cui questi esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, continui ad essere localizzato in Italia, posto, ulteriormente, che, qualora il trasferimento all'estero della sede legale della società debitrice sia avvenuto meno di tre mesi prima della data della proposizione della domanda di fallimento, non opera la presunzione di cui all'art. 3 par. 2, che identifica fino a prova contraria il COMI con il luogo dove si trova la sede legale”* ( così Cass. civ. Sez. Unite Ord., 20/04/2021, n. 10356).

Del resto la Corte ha evidenziato come sia principio altrettanto generale che, ove, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quella domanda, allorquando nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (ex aliis, cfr. Cass. Sez. U. n. 28981-20, ma v. pure Cass. Sez. U. n. 5945-13, Cass. Sez. U. n. 3059-16, Cass. Sez. U. n. 5419-16).



Ne consegue che, al di là dell'ipotesi declinata espressamente dall'art. 28 CCII – che stabilisce l'irrelevanza dello spostamento del COMI avvenuto nell'anno antecedente al deposito di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di aperura della liquidazione giudiziale, nel senso di attribuire la competenza a decidere, in tal caso, al Tribunale della sede di provenienza – per valorizzare correttamente il dato testuale dell'art. 2, co. 1, lett. m) CCII, secondo cui il «centro degli interessi principali del debitore» è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, l'operatività delle presunzioni di cui all'art. 27, co. 3 CCII debba ritenersi non operante ove si sia in presenza di un trasferimento solo fittizio del luogo costituente il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice competente.

Calando le considerazioni svolte sul piano concreto, occorre rilevare:

- a) che il titolo giudiziale vantato dalla ricorrente - decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, sezione lavoro - fonda su un accertamento ispettivo svolto a danno della \_\_\_\_\_ relativo agli anni 2014-2017, quando la società resistente aveva sede a \_\_\_\_\_ ;
- b) che dalla visura storica della resistente risulta il trasferimento da tale sede in quella attuale, sita in \_\_\_\_\_ , ovvero nel circondario di questo Tribunale, con delibera adottata il 27.11.2018, benché poi iscritta al Registro Imprese solo l'1.12.2020;
- c) che dalla stessa visura storica emerge che nella stessa data del 27.11.2018 veniva pure adottata delibera di scioglimento e liquidazione della società, con atto iscritto ancora l'1.12.2020;
- d) che non risulta alcuna attività della \_\_\_\_\_ successiva al detto trasferimento ed alla messa in liquidazione, giacché: 1) ultimo bilancio da essa depositato è quello relativo all'esercizio 2018; 2) ultimi atti iscritti al R.I. paiono quelli di cui ai punti sub b) e c) che precedono; 3) la visura attesta che la società è appunto inattiva;
- e) che l'ultima dichiarazione fiscale della resistente risale al 2020 e riguarda l'anno \_\_\_\_\_



2019, non emergendo dalla stessa lo svolgimento di alcuna attività;

f) che la debitoria tributaria e previdenziale, di cui alle risultanze acquisite ex officio, evidenzia atti elevati a carico della debitrice in massima parte dall'amministrazione finanziaria di Roma o dall'Inps di Napoli;

g) che il pignoramento mobiliare tentato per conto della ricorrente presso la sede legale attuale della \_\_\_\_\_ ha avuto esito negativo, laddove l'ufficiale giudiziario ha attestato che l'indirizzo in realtà riporta ad una strada lunga chilometri e che da informazioni assunte ivi la società è risultata sconosciuta.

Gli elementi appena rassegnati palesano il carattere fittizio del trasferimento della sede nel circondario di questo Tribunale, non avendo la società ivi posto un luogo di gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi, anche per la fase di liquidazione in cui si trova, tal che deve ritenersi competente a decidere il Tribunale di Roma, della sede di provenienza.

### **P.Q.M.**

Letti gli artt. 27 e 29 CCII;

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza unitamente agli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 33-1/2024 al Tribunale di Roma competente per territorio;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Santa Maria Capua Vetere, 24.4.2024

Il Presidente est.

Dr. Enrico Quaranta

